

Legge regionale 21 ottobre 2011 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

**Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.**

**Art. 32**

*(Identificazione della sepoltura)*

1. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto.
2. Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione che in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.
- 2 bis.** Nel loculo o nella fossa, su richiesta dell'avente diritto ai sensi del Codice civile , possono essere inserite altre urne contenenti ceneri o resti mortali.

(1)

Note:

- 1 Comma 2 bis aggiunto da art. 69, comma 1, L. R. 6/2019